

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I L'ASSOCIAZIONE

Articolo I - Costituzione - Sede - Denominazione

E' costituita con sede legale a Milano una Associazione volontaristica senza fini di lucro con la denominazione: "ASSOCIAZIONE TECNICA ITALIANA PER LA CELLULOSA E LA CARTA - ATICELCA" che, nel presente Statuto sarà, d'ora in poi denominata: ATICELCA.

Articolo II - Durata

ATICELCA ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno 2050.

Articolo III - Scopo

ATICELCA ha per finalità di riunire i tecnici dell'industria della cellulosa, della carta e delle industrie affini allo scopo fondamentale di migliorare, qualitativamente ed economicamente, i metodi di fabbricazione della carta, nonché di produzione delle materie prime occorrenti all'industria, mediante divulgazione ed apporto di conoscenze tecniche e scientifiche.

Si propone pertanto:

- a) di promuovere studi, ricerche e informazioni tecniche nel campo della fabbricazione e dell'impiego della carta e delle paste per carta e prodotti ausiliari,
- b) di raccogliere, coordinare e distribuire ai Soci la maggior quantità possibile di notizie tecniche e scientifiche, dati e norme fondamentali per l'industria della carta e delle sue materie prime e secondarie,
- c) di promuovere relazioni fra i Soci,
- d) di cooperare con altre organizzazioni tecniche, scientifiche, economiche e rappresentative italiane ed estere,
- e) di promuovere e favorire lo studio per un aggiornamento professionale e continuo dei tecnici.

Per il raggiungimento delle finalità suddette ATICELCA coopera come organo tecnico con l'Associazione rappresentativa dell'industria cartaria italiana e comunque svolge tutte le attività consentite a termini di legge.

TITOLO II SOCI

Articolo IV - Qualifiche

I Soci possono avere le qualifiche di: Fondatori - Onorari - Sostenitori - Ordinari - Studenti. Soci "Fondatori" sono i firmatari dell'Atto di Costituzione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di "Socio Onorario" a personalità che si siano rese particolarmente benemerite verso l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di "Soci Sostenitori" agli Istituti, alle Società e alle persone fisiche che appoggiano moralmente e materialmente le attività dell'Associazione.

Nel caso di Istituti e Società "Soci Sostenitori" questi possono indicare nel modulo di iscrizione o con lettera alla Segreteria, firmata dal legale rappresentante dell'Istituto o della Società, il nominativo di una persona fisica destinata a rappresentarli in tutte le occasioni, o possono designare di volta in volta un loro delegato con lettera firmata dal legale rappresentante dell'Istituto o Società.

Nel primo caso il rappresentante stabilito potrà delegare per iscritto altro Socio a rappresentare in vece sua l'Istituto o la Società in particolari Assemblee.

Possono essere "Soci Ordinari" le persone fisiche direttamente o indirettamente impegnate nell'industria della cellulosa e della carta e nelle attività ad essa collegate.

Possono essere "Soci Studenti" gli iscritti a scuole di qualsiasi grado e i diplomati e laureati da non oltre tre anni. I "Soci Studenti" non hanno diritto a voto e non possono avere cariche direttive negli organi dell'Associazione.

I "Soci Onorari" non sono tenuti al pagamento delle quote. Essi hanno gli altri diritti e doveri dei Soci Ordinari.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo quando non adempia ai doveri e agli impegni a qualsiasi titolo assunti verso l'Associazione. Tale decisione può essere presa dal Consiglio Direttivo soltanto dopo che all'interessato sia stata data l'opportunità di essere ascoltato da almeno tre Membri del Consiglio all'uopo designati da Consiglio stesso.

Articolo V - Iscrizioni, Quote, Dimissioni

Chi intende divenire Socio deve presentare domanda firmata al Consiglio Direttivo su apposito modulo da richiedersi alla Segreteria dell'Associazione oppure compilare la scheda sul sito di Aticelca: in esso deve indicare: nome, cognome, titolo di studio, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, l'attività che svolge e l'Istituto o l'Azienda presso cui lavora, oltre ad eventuali notizie che nel modulo potranno essere richieste.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accettare o respingere, a suo insindacabile giudizio, le domande di iscrizione.

I Soci accettati s'impegnano a pagare, entro il primo trimestre di ogni anno, la quota iniziale di iscrizione e le quote annuali successive così come vengono determinate dal Consiglio Direttivo, che ha la facoltà di variare dette quote in occasione dell'inizio di ogni anno sociale.

Chi intende dimettersi da Socio deve darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla scadenza annuale.

TITOLO III STATUTO - REGOLAMENTO

Articolo VI - Normativa

L'Associazione è governata dalle norme del presente Statuto.

Tutti i Soci sono impegnati ad osservare dette Norme e le Leggi morali e giuridiche.

Il Consiglio Direttivo può introdurre un regolamento.

L'interpretazione dei vari articoli dello Statuto e di un eventuale Regolamento è demandata, nei casi dubbi, all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo VII - Assemblee

Tutti i Soci, ad eccezione dei "Soci Studenti", hanno parità di diritto di voto che possono esercitare direttamente o mediante delega scritta ad altro Socio. Devono essere convocati una volta all'anno in Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio e della relazione del Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Possono essere convocati in Assemblea Straordinaria per eventuali votazioni su proposte di variazioni allo Statuto o al Regolamento, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata, firmata da almeno il 5% dei Soci, da indirizzarsi al Presidente dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, deve essere fatta con annuncio contenente, oltre all'indicazione della località, della data e dell'ora della riunione, l'elenco degli argomenti all'Ordine del Giorno, la cui spedizione ai Soci deve avvenire almeno 15 giorni prima della convocazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida:

- a) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di tutti i Soci al corrente con il pagamento delle quote,
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati al corrente con le quote.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati. Ciascun Socio può avere al massimo 10 deleghe.

Sono salve le più ampie maggioranze assolute per le deliberazioni previste dalla Legge.

Articolo VIII - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove Consiglieri eletti per tre anni dall'Assemblea dei Soci, scelti tra le persone fisiche che figurano tra i Soci dell'Associazione, dal Past President e da due Consiglieri scelti tra i Soci di Aticelca, designati rispettivamente dall'Associazione rappresentativa dell'industria cartaria nazionale e dalla Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci di Aticelca.

Oltre ai nove Consiglieri eletti e ai due designati, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare due Consiglieri aggiuntivi. Il Direttore dell'Associazione rappresentativa dell'industria cartaria nazionale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente tra i nove consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci e due Vice Presidenti, uno scelto fra tutti i membri del Consiglio Direttivo e l'altro nella persona del Past President.

Nomina i Presidenti dei vari Comitati.

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, nomina il Segretario.

Il Presidente uscente può essere riconfermato per altri tre anni dal Consiglio Direttivo, sempre che risulti rieletto dall'Assemblea dei Soci come membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può restare in carica non più di due mandati e quindi per un periodo non superiore a sei anni consecutivi.

La rielezione a Consigliere e/o Presidente è ammessa dopo tre anni dalla scadenza di due mandati consecutivi.

I membri del Consiglio decadono automaticamente qualora risultino assenti per tre sedute consecutive. I posti che si rendessero vacanti durante il triennio vengono coperti, fino alla data delle elezioni successive, dagli eletti dall'Assemblea dei Soci, secondo l'ordine stabilito dalle preferenze espresse in sede di votazione.

Articolo IX - Elezioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno tre volte all'anno dal Presidente.

L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata ogni tre anni.

Le proposte per le elezioni vengono fatte da un Comitato Elettorale costituito da tre Membri dell'Associazione; non più di uno di essi può fare parte del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Elettorale viene nominato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre precedente l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Comitato Elettorale propone indicativamente una lista di candidati. Altri nomi di Soci candidati al Consiglio Direttivo potranno essere presentati da gruppi di almeno 10 Soci che firmino la richiesta da presentare al Comitato Elettorale, per il tramite della Segreteria dell'Associazione, entro il 15 dicembre.

La lista completa dei nominativi aggiunti dei candidati dovrà essere messa a conoscenza dei Soci mediante lettera circolare da spedire entro il 31 dicembre.

Le schede con la votazione dovranno pervenire alla Segreteria in busta chiusa e non intestata entro il 15 febbraio. Lo scrutinio avrà luogo entro il 28 febbraio a cura del Comitato Elettorale.

Risultano eletti per il Consiglio i nove Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il nuovo Consiglio Direttivo viene convocato dalla Segreteria entro il 31 marzo e in quell'occasione viene eletto il nuovo Presidente.

Entro il 30 giugno il Consiglio Direttivo uscente presenta il nuovo Consiglio all'Assemblea dei Soci.

Articolo X - Comitato Esecutivo

Fanno parte del Comitato Esecutivo:

- il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo
- il Presidente in carica nel triennio precedente a quello in corso
- il Segretario per il triennio in corso, che funge da Segretario anche per il Comitato Esecutivo
- i Presidenti dei vari Comitati.

Sono compiti del Comitato Esecutivo quelli attinenti all'attuazione delle varie direttive societarie già determinate dal Consiglio Direttivo.

Articolo XI - Comitati

Il Comitato Organizzativo e Programmi ed il Comitato per le Pubblicazioni sono istituiti dal presente Statuto. I loro Presidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo.

I Comitati Tecnici vengono istituiti dal Presidente previa approvazione del Consiglio Direttivo, che ne nomina il Presidente.

I componenti dei Comitati Tecnici vengono nominati tra i Soci dal Presidente del Comitato.

I presidenti dei Comitati resteranno in carica tre anni e potranno essere rieletti.

Entro i primi sei mesi dalla loro istituzione i Comitati dovranno definire i loro scopi che dovranno essere discussi in sede di Comitato Esecutivo e approvati.

Ciascun Comitato, nel corso della sua attività, potrà apportare modifiche ai suoi scopi. Tali modifiche dovranno essere discusse ed approvate dal Comitato Esecutivo.

I Membri del Comitato possono dimettersi con lettera indirizzata al Presidente del Comitato stesso.

Il Presidente dell'Associazione può sciogliere un Comitato, previa approvazione del Comitato Esecutivo, quando il Comitato stesso, per lungo tempo, non ha svolto attività che giustifichi la sua permanenza o quando altre ragioni valide lo consiglino.

Articolo XII - Sindaci

Il Collegio Sindacale è istituito per il controllo dei conti di cassa e per il controllo del bilancio.

I Sindaci sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci in numero di tre Sindaci "Effettivi" più due Sindaci "Supplenti".

Per l'elezione del Collegio Sindacale si applicano le stesse norme relative alle elezioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO V VARIAZIONI

Articolo XIII - Modifiche allo Statuto

Gli articoli dello Statuto possono essere modificati od annullati ed altri possono esserne aggiunti in ogni Assemblea dei Soci, purchè una copia della proposta di modifica, o del nuovo articolo, venga inviata dalla Segreteria dell'Associazione a tutti i Soci mediante inserzione su bollettino dell'Associazione o mediante lettera circolare, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea nella quale avverrà la votazione. Le proposte di modifica possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo o da un gruppo di almeno il 15% dei Soci che firmino la domanda di presentazione all'Assemblea Generale dei Soci da indirizzarsi al Presidente del Consiglio Direttivo. In entrambi i casi la proposta deve essere fatta almeno quarantacinque giorni prima dell'Assemblea.

Articolo XIV - Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta prima del termine stabilito dall'Art. II con le modalità previste dall'Art. XIII per le modifiche allo Statuto.

In tal caso l'Assemblea che delibera lo scioglimento decide la destinazione degli eventuali residui attivi devolvendoli possibilmente a finalità previste dall'Art. III o a organismi che abbiano finalità analoghe.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento all'art. 36 del Codice Civile.